



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

**IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 con il quale è stato regolamentato un sistema di classificazione del personale articolato in Aree, all'interno delle quali sono collocati i profili professionali;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo del Ministero dell'interno per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 20 settembre 2010;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 e, in particolare, l'articolo 7 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;

Visto l'Accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del Fondo risorse decentrate di Amministrazione per l'anno 2020, sottoscritto in data 29 settembre 2020, con il quale sono stati determinati l'ammontare del Fondo delle risorse decentrate di Amministrazione per l'anno 2020 da destinare al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle Aree, il contingente di posti da riservare alle predette progressioni economiche complessivamente pari a n. 4821 unità ed i criteri per la loro attribuzione;

Rilevato che da tale contingente deve essere detratto quello relativo alle posizioni economiche da riservare al personale che presta servizio negli uffici che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano pari a n. 26, in quanto le procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree rientrano nelle competenze del Commissario del Governo della Provincia di Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Considerato che le graduatorie delle procedure di selezione sono finalizzate all'esclusiva attribuzione della fascia economica superiore al personale avente diritto;

Vista la normativa in materia di riconoscimento dei titoli di studio;



Ministero dell'Interno

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Ritenuto, pertanto, di avviare le procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per n. 4795 unità di personale dell'Amministrazione civile:

DECRETA

Art. 1

Contingenti destinati alle procedure selettive

1. Sono indette le procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile delle Aree seconda e terza.

2. I contingenti relativi alle fasce economiche da attribuire alle corrispondenti unità di personale sono:

a) Area seconda:

- n. 583 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2;
- n. 828 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3;
- n. 762 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4;
- n. 496 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5;
- n. 142 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6;

b) Area terza:

- n. 298 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2;
- n. 327 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3;
- n. 964 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4;
- n. 146 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5;
- n. 114 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6;
- n. 135 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F6 alla fascia retributiva F7.

3. Le graduatorie delle procedure di selezione sono finalizzate all'esclusiva attribuzione della fascia retributiva superiore e non determinano una modifica della posizione in ruolo del personale dell'Amministrazione civile.

Art. 2

Personale ammesso alle procedure di selezione

1. Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree per l'anno 2020 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile, in



Ministero dell'Interno

possesto alla data del 1° gennaio 2020 dei requisiti in atto indicati, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

2. Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che alla data del 1° gennaio 2020 abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

3. Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Art. 3

Presentazione delle domande – Termine, contenuti e modalità di trasmissione

1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere presentate nel termine perentorio di venti giorni che decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel sito internet del Ministero dell'interno all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it> e nel sito intranet del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

2. Le domande devono essere presentate a pena di inammissibilità esclusivamente in via telematica utilizzando lo schema di domanda pubblicato nel sito intranet del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

3. La procedura di compilazione e invio *on-line* della domanda dovrà essere completata entro le ore 12.00 del ventesimo giorno. Scaduto tale termine, la procedura sarà automaticamente disattivata e non sarà più consentita la partecipazione.

4. Dopo avere effettuato l'invio *on-line* della domanda di partecipazione, cui corrisponde l'attribuzione di un numero di protocollo, il candidato dovrà stampare e sottoscrivere la domanda e trasmetterla all'Ufficio di appartenenza, per la relativa presa in carico.

5. L'Amministrazione potrà richiedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle procedure di selezione, la trasmissione mediante firma digitale delle domande di partecipazione sottoscritte dai candidati corredate da attestazioni di conformità degli originali agli atti rilasciate dai dirigenti degli Uffici di appartenenza, la



Ministero dell'Interno

conferma del giudizio di valutazione personale anno 2019 dichiarato dagli stessi ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 4 e la verifica delle dichiarazioni contenute nelle domande. In ugual modo potrà essere richiesta la conferma del giudizio di valutazione personale anno 2017 e/o 2018 per il personale che non ha partecipato alle progressioni anni 2018 e/o 2019. In mancanza dei requisiti e dei titoli prescritti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà con provvedimento motivato all'esclusione del dipendente e alla revoca della fascia economica superiore eventualmente attribuita.

Art. 4

Criteria per l'attribuzione dei punteggi

1. Le graduatorie delle procedure di selezione per le progressioni economiche per l'anno 2020 sono formate sulla base dei seguenti criteri:

A) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda

1. TITOLI DI STUDIO (max 56 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- Diploma d'istruzione secondaria di primo grado 46 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale 49 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale 51 punti;
- Diploma universitario - Laurea triennale 54 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale 56 punti;

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 56 punti)

- a. Punti 3 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale seconda, in quella equiparata nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;



Ministero dell'Interno

- d. Punti 0,25 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;

3. VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 (max 56 punti)

- | | |
|---|-------------|
| a. Giudizio eccellente | 56 punti; |
| b. Giudizio ottimo | 54,5 punti; |
| c. Giudizio adeguato o non valutato anno 2019 | 53,5 punti. |

B) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza

1) TITOLI DI STUDIO (max 56 punti)

Nella categoria 1a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

1a) Titoli di studio

- | | |
|--|-----------|
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale | 46 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale | 48 punti; |
| - Diploma universitario e laurea di primo livello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto | 49 punti; |
| - Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto | 51 punti; |
| - Laurea di primo livello e diploma universitario richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto | 51 punti; |
| - Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto | 53 punti; |

1b) Titoli *post lauream* (max 3 punti)

- | | |
|---|----------|
| - Master universitario di primo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute attinente per materia al profilo professionale posseduto | 1 punto; |
| - Master universitario di secondo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializzazione di Università legalmente riconosciute o abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo professionale posseduto | 2 punti; |

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 56 punti)

- a. Punti 3 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;



Ministero dell'Interno

- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale terza, in quelle equiparate nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori rispetto a quella di appartenenza, in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,25 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto nelle Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno.

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 (max 56 punti)

- | | |
|---|-------------|
| a. Giudizio eccellente | 56 punti; |
| b. Giudizio ottimo | 54,5 punti; |
| c. Giudizio adeguato o non valutato anno 2019 | 53,5 punti. |

Art. 5

Formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie delle procedure di selezione sono formate sulla base della somma dei punteggi risultanti dalla valutazione dei titoli di cui all'articolo 4. A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale:

- a. l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";
- b. la minore età anagrafica.

2. Circa il punteggio attinente alla voce "titoli di studio" nell'ambito della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale dell'Area funzionale terza sono valutabili anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011.

3. I titoli di studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e Istituti di istruzione universitaria esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge 11 luglio 2002, n. 148 o equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.



Ministero dell'Interno

4. Circa il punteggio attinente alla voce "esperienza professionale" si considera la decorrenza economica e, per il calcolo del punteggio, si applica la seguente regola di carattere generale: le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

5. Non si computano i periodi di esonero di cui all'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.

6. Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

7. Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto, in posizione di aspettativa o congedo, successivamente all'assunzione in servizio.

8. Ai fini del computo dell'esperienza professionale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di "non adeguato" non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

9. Circa il punteggio attinente alla voce "valutazione personale", al personale che nell'anno 2019 ha riportato una valutazione negativa o che non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

10. I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e precedenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle ulteriori normative regolanti la materia.

Art. 6

Approvazione delle graduatorie e inquadramento

1. Le graduatorie delle procedure di selezione sono approvate con apposito provvedimento ministeriale.

2. I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie sono inquadrati nella nuova fascia retributiva a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Le graduatorie delle procedure di selezione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale nel sito internet del Ministero dell'interno all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it> e nel sito intranet del Dipartimento per



Ministero dell'Interno

l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

Art.7

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi.

2. I dati personali in questione saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile, Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

3. Detti dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla posizione giuridico-economica dei dipendenti.

4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile, Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilità - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.

Roma, 26 ottobre 2020

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
A. M. Manzone